

# Fatturazione elettronica per il settore carburanti con criticità

L'Agenzia delle Entrate dovrebbe considerare la disapplicazione delle sanzioni in un periodo di sperimentazione

/ **Ilaria VIOLA**

La nota di aggiornamento di Confindustria il documento "Fatturazione elettronica tra privati" propone agli operatori economici alcune **linee guida** per adempiere all'obbligo di fatturazione elettronica.

Obiettivo principale del documento è quello di fornire ulteriori chiarimenti in relazione a quanto disposto nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 e nella circolare n. [8/2018](#) sulle modalità operative della nuova tipologia di fatturazione, che per talune categorie di operatori economici entrerà in vigore il 1° luglio 2018.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) se da un lato ha statuito che in via generale l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà a far data dal 1° gennaio 2019 (art. 1 comma 916), dall'altro ha previsto un'eccezione per il settore dei **carburanti** e degli appalti pubblici (art. 1 comma 917). Per gli operatori economici operanti in tali settori l'onere è infatti anticipato al 1° luglio 2018.

Tutti i temi affrontati nel documento hanno un taglio tecnico-operativo costituente un aiuto concreto per gli operatori.

Nello specifico il documento ripercorre e approfondisce, nei diversi capitoli, quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento e la circolare del 30 aprile 2018.

Confindustria analizza dettagliatamente alcune macro-aree:

- **contenuto** della fattura elettronica: viene ribadito che i dati da inserire nella nuova fattura, ai fini fiscali, sono gli stessi indicati all'art. 21 DPR 633/1972 o, nel caso di fattura semplificata, quelli di cui al successivo art. 21-bis;

- **invio della fattura** elettronica ed emissione ai fini IVA: fra gli strumenti ammessi per l'invio della fattura che richiedono un minore impegno in termini di adeguamento informatico si evidenziano la PEC, nonché il servizio web o la "app" dell'Agenzia delle Entrate, mentre gli altri servizi basati sul collegamento diretto con il Sistema di Interscambio sono più adatti ad operatori con sistemi informatici più avanzati e che gestiscono flussi di fatturazione consistenti. Vengono, altresì, individuati i soggetti abilitati alla trasmissione, le tipologie di notifiche rilasciate a seguito dell'invio delle fatture (i.e. notifica di scarto, ricevuta di consegna o mancato recapito), nonché le precisazioni in merito alla data di emissione della fattura (su questo aspetto si veda anche "[Tempo di trasmissione della fattura elettronica in attesa di chiarimenti](#)" di oggi);

- **consegna** della fattura elettronica e ricezione ai fini

IVA: il documento di Confindustria dedica particolare attenzione alla data di ricezione della fattura elettronica e all'emissione della fattura nei confronti di alcuni soggetti (e.g. soggetti che utilizzano il sistema di cooperazione applicativa o il protocollo FTP, coloro che rientrano nella categoria dei consumatori finali, ecc.);

- **intermediari**: nel documento si sottolinea che la fattura elettronica può essere trasmessa e ricevuta tramite intermediari anche diversi dai soggetti abilitati ex art. 3 del DPR 322/98 e senza necessità di apposita delega, purché l'intermediario risulti preventivamente accreditato al Sistema di Interscambio;

- **note di variazione e autofattura**: si specifica che anche le note di variazione in aumento e in diminuzione ai fini IVA così come la c.d. "autofattura", ex art. 6 comma 8 lett. a) e b) del DLgs. 471/97, dovranno essere emesse in formato elettronico;

- **conservazione** delle fatture elettroniche: tematica che pone non pochi dubbi in ordine alla valenza anche civilistica della conservazione prevista dalla legge di bilancio 2018; si precisa che l'Agenzia delle Entrate prevede un servizio di conservazione gratuito che richiede la preventiva adesione da parte del soggetto passivo o di un suo intermediario nonché una delega affinché quest'ultimo possa ritenersi abilitato a procedere alla conservazione;

- **operazioni con l'estero**: il tema assume particolare rilevanza in quanto l'obbligo di fatturazione elettronica è previsto per le sole operazioni tra soggetti residenti, stabiliti e identificati ai fini IVA in Italia. Per le fatture emesse da o nei confronti di soggetti esteri è previsto un mero obbligo di comunicazione mensile dei dati;

- **fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018**: in merito a quanto disposto nella circ. n. 8/2018 in relazione all'obbligo di fatturazione elettronica che dal 1° luglio 2018 coinvolgerà il settore dei carburanti e degli appalti pubblici Confindustria rimarca come la presenza di alcune criticità emerse in merito all'applicazione pratica delle fatturazione elettronica dovrebbe indurre l'Agenzia delle Entrate a considerare un periodo di sperimentazione all'interno del quale potrebbe essere disposta la disapplicazione delle sanzioni.

Nel documento pubblicato da Confindustria si ritiene apprezzabile la scelta dell'Amministrazione finanziaria di prevedere procedure di adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica che presentino i caratteri di **semplicità ed efficienza** tali da accompagnare l'operatore economico in un percorso di adeguamento ed allineamento agli obblighi imposti dal legislatore.